



38208-18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MIRELLA CERVADORO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1096/2018
SERGIO DI PAOLA	- Relatore -	UP - 27/04/2018
GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI		R.G.N. 44124/2017
SANDRA RECCHIONE		
MARCO MARIA MONACO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)  
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 24/5/2017 della Corte d'Assise di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi;

Udito l'Avv. (omissis) che ha concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi, anche in relazione ai motivi nuovi depositati.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte d'Assise di appello di Milano, con sentenza in data 24/5/2017, confermava la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dalla sentenza del 25/5/2016 della Corte d'Assise di Milano, nei confronti degli imputati (omissis) e (omissis) in relazione al reato di cui all'art. 270 *bis* cod. pen.

2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati a mezzo del medesimo difensore, con motivi parzialmente coincidenti di cui si darà conto illustrandoli di seguito.

3.1. Nell'interesse di (omissis) e di (omissis) con il primo motivo dei rispettivi ricorsi si deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 270 *bis* cod. pen.; rilevano i ricorrenti che la sentenza impugnata, nel confermare le valutazioni tecnico-giuridiche espresse dalla Corte d'Assise, ha aderito a una concezione della nozione giuridica di partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo che si pone in contrasto con la struttura e il modello legale del delitto di cui all'art. 270 *bis* cod. pen.; infatti, nell'esaltare il dato della destrutturazione del fenomeno associativo terroristico, con particolare riguardo alla fenomenologia dell'autoproclamato stato dell'ISIS (rispetto al quale si evidenzia e valorizza la chiamata individuale alla *Jihad*) la decisione impugnata – come quella di primo grado – avevano assegnato un peso del tutto incongruo e sbilanciato al mero aspetto psichico della partecipazione al sodalizio; da ciò, discendeva una definizione delle forme di adesione all'associazione e d'individuazione della struttura associativa che si poneva anch'essa in contrasto con il dato normativo, poiché si affermava nella sentenza che anche il solo dato del compimento di attacchi, realizzati individualmente, con utilizzo di mezzi rudimentali, fosse espressivo della partecipazione al sodalizio, in ragione del peculiare atteggiarsi della strategia terroristica islamica, improntata sull'agire individuale senza la necessità di un'organizzazione di mezzi e uomini.

Una tale interpretazione finiva per eliminare dalla struttura del delitto associativo il requisito della necessaria organizzazione di persone e mezzi funzionali all'esecuzione del programma criminale. Allo stesso modo, veniva stravolto il contenuto della nozione di partecipazione così come fissato dalla giurisprudenza di legittimità, intesa come corrispondente allo stabile e organico inserimento dell'associato nella struttura associativa, non potendosi concepire una partecipazione limitata alla sola adesione psichica; riteneva, in questa prospettiva, egualmente erronea la considerazione della prova dell'adesione all'associazione terroristica attraverso il dato dell'esistenza di supposti giuramenti di fedeltà al "Califfato" (riferibili al solo imputato <sup>(omissis)</sup>), in difetto della prova di un contributo causale significativo del singolo per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

3.2. Con il secondo motivo dei ricorsi, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, si deduce la violazione della legge penale in riferimento all'art. 270 *bis* cod. pen.; la sentenza impugnata aveva identificato le condotte preparatorie, punibili quali indici dell'attività partecipativa, nell'utilizzo di un manuale di addestramento (*How to survive in the West*), condotta inidonea a supportare l'azione terroristica, trattandosi di atto individuale, privo dei necessari connotati finalistici di sostegno e rafforzamento del programma criminoso; irrilevanti dovevano ritenersi egualmente le attività di proselitismo e reclutamento,

richiamate "in maniera del tutto sterile" come già affermato in un arresto di legittimità (Cass. 48001/2016).

3.3. Con il terzo motivo, ancora comune ad entrambi i ricorsi, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 270 *bis* cod. pen.; i ricorrenti ritenevano contraddittoria e illogica la motivazione, nella parte in cui affermava che la frammentazione della struttura associativa rendeva possibile l'individuazione di condotte di partecipazione anche solo individuale, ad opera di soggetti dotati di mezzi autonomi, pur se rudimentali, estranei all'appartenenza al sodalizio; sarebbe evidentemente illogica l'affermazione della partecipazione a un sodalizio con finalità terroristiche da parte di soggetti che, al di fuori di qualsivoglia legame organico con l'associazione, con utilizzo di mezzi propri e non del sodalizio, mettano in atto condotte individuali, eventualmente punibili quali condotte integranti autonome figure di reato (art. 280 e 280 *bis* cod. pen.). Gravemente contraddittoria, inoltre, risultava l'affermazione della sentenza impugnata che assegnava rilevanza, quale indice della partecipazione al sodalizio, a condotte poste in essere da singoli individui e finalizzate ad azioni prive di programmazione, finendo così per elidere del tutto il dato strutturale e organizzativo dell'associazione e consentendo la repressione non di condotte fattuali, ma di mere adesioni psichiche e ideologiche.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Briki, si deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. E), cod. proc. pen. in riferimento all'accertamento dell'elemento psicologico del delitto contestato; la sentenza aveva desunto la prova del dolo specifico, richiesto dalla norma discriminatrice, dalla circostanza dell'avvenuta pubblicazione sull'account Internet del Briki del prestato giuramento di fedeltà al "Califfato", errando nell'attribuire a tale condotta la rilevanza di fatto-reato con finalità terroristica; infatti, dalla motivazione si desumeva che la Corte d'Assise di appello aveva attribuito la consapevole partecipazione del ricorrente al sodalizio con finalità terroristiche solo dopo l'aver prestato il giuramento di fedeltà, ciò che si poneva in contraddizione con l'affermata dimostrazione del dolo specifico desunta da quella condotta, in quanto per testuale affermazione della sentenza il giuramento di fedeltà non costituiva fatto-reato e, dunque, non poteva esprimere la consapevole partecipazione dell'imputato rivolta al perseguimento della finalità terroristica, riconosciuta solo per le condotte successive al giuramento di fedeltà.

3.5. Con il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di (omissis) (omissis) si deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. E), cod. proc. pen. in riferimento



all'accertamento dell'elemento psicologico del delitto contestato; la sentenza, mentre aveva desunto la prova del dolo specifico richiesto dalla norma discriminatrice, dalla circostanza dell'avvenuta pubblicazione sull'*account* Internet del <sup>(omissis)</sup> del prestato giuramento di fedeltà al "Califfato", non aveva fornito alcuna indicazione circa gli elementi fattuali da cui desumere la prova del dolo specifico attribuibile al ricorrente; infatti, dalla motivazione si desumeva che la Corte d'Assise di appello aveva attribuito la consapevole partecipazione del ricorrente al sodalizio con finalità terroristiche solo mediante l'imputazione di condotte non riferibili al <sup>(omissis)</sup> (il giuramento di fedeltà del correo) e il riferimento alla volontà di mettersi a disposizione del sodalizio.

5. I ricorrenti concludevano l'esposizione dei motivi di entrambi i ricorsi sollecitando, nell'ipotesi di condivisione da parte della Corte delle interpretazioni seguite dalla sentenza impugnata, la rimessione alle Sezioni unite di questa Corte della questione concernente la definizione della nozione di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo, anche solo sulla base di mera adesione alla struttura e in assenza di attività causalmente efficienti rispetto agli obiettivi e alla struttura dell'organizzazione.

6. Con memoria depositata il 18 aprile 2018 nell'interesse del ricorrente <sup>(omissis)</sup> la difesa ha formulato motivi nuovi di ricorso, evidenziando i vizi già dedotti, con particolare riguardo all'identificazione della condotta partecipativa con il dato della mera adesione psicologica all'associazione terroristica; al riconoscimento di una condotta di partecipazione anche in assenza del necessario collegamento tra l'ipotizzata condotta e quella degli organizzatori e promotori del sodalizio; al difetto di motivazione sul profilo della capacità della "cellula" di portare a compimento il programma esecutivo delle azioni terroristiche.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Entrambi i ricorsi non sono fondati.

2.1. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, muove da una lettura delle sentenze di merito che nell'ipotizzare, pur se astrattamente, l'identificazione della condotta di partecipazione con il dato della mera adesione psichica del soggetto al programma dell'associazione opera una riduzione della portata complessiva della motivazione che, al contrario, ha segnalato l'insieme dei dati sintomatici espressivi della qualità e della natura del contributo assicurato dagli imputati al programma criminale, tenendo conto delle peculiarità che caratterizzano l'apparato associativo in esame. Ciò ha comportato l'individuazione, da parte dei ricorrenti, di ipotizzate violazioni di legge che non si



colgono dall'analisi complessiva degli argomenti fattuali e logici che la sentenza ha impiegato per dare conto delle ragioni poste a fondamento della decisione. Inoltre, le denunciate violazioni di legge non trovano corrispondenza nella corretta operazione di interpretazione del dato normativo, che impone di coniugare i principi costantemente ricevuti in materia di delitti associativi, con le specificità che caratterizzano l'ipotesi di reato disciplinata dall'art. 270 *bis* cod. pen.

2.2.1. La categoria dei delitti associativi, nella sua evoluzione storica, ha da sempre testimoniato le tensioni esistenti tra i dati normativi e l'applicazione dei canoni costituzionali della determinatezza delle fattispecie e dell'offensività delle condotte; e in quella tensione il compito dell'interprete si traduce nella necessità di definire i confini oltre i quali la sanzione penale non può essere concepita rispetto alla sfuggente nozione della partecipazione ad un'entità quale l'associazione, sia essa tipizzata per l'oggetto illecito, ovvero per i mezzi vietati dall'ordinamento attraverso i quali vengono perseguiti fini in sé astrattamente leciti (quali possono essere quelli di natura politica o ideologica).

2.2.2. Il fenomeno associativo, nella sua declinazione delle associazioni con finalità terroristiche, assume rilevanza e diviene oggetto di sanzione penale quando manifesti caratteri tali da rendere non ipotetico, né meramente eventuale, il pericolo che la norma intende contrastare; gli indici sintomatici che assumono rilievo nella verifica della sussistenza della situazione di esposizione a pericolo sono tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza nell'esistenza di un apparato organizzativo, mediante mezzi e persone, in grado di attuare il programma di esecuzione degli atti di violenza aventi come finalità quelle indicate dall'art. 270 *sexies* cod. pen. (in questo senso v. già Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep. 2007, Bouyahia Maher, Rv. 235289; Sez. 1, n. 34989 del 10/07/2007, Sorroche Fernandez, Rv. 237630; Sez. 1, n. 22673 del 22/04/2008, Di Nucci, Rv. 240085). In questa prospettiva, la determinatezza della fattispecie è garantita dal requisito minimo dell'organizzazione richiesta affinché l'associazione sia in grado di "proporsi il compimento degli atti di violenza", con la finalità contrastata dall'ordinamento.

Al tempo stesso, la definizione del fatto tipico mette in evidenza la scelta del legislatore di apprestare una tutela anticipata rispetto alla commissione dei singoli atti di violenza che formano oggetto dell'accordo tra gli associati (così come accade per il delitto di associazione per delinquere, ove non è necessario per l'esistenza dell'associazione che siano realizzati i singoli reati oggetto del comune programma delittuoso), con un ulteriore spostamento della soglia di rilevanza penale delle condotte, come si apprezza dalla ricordata specificazione della caratteristica propria di quelle associazioni ("che si propongono il

compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo”; sicché è sufficiente la presenza di una struttura organizzativa con grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso, mentre non si richiede anche la predisposizione di un programma di azioni terroristiche: Sez. 5, n. 2651 del 08/10/2015, dep. 2016, Nasr Osama, Rv. 265924; Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253943; Sez. 6, n. 25863 del 08/05/2009, Scherillo, Rv. 244367). In questa direzione, è chiara la volontà di tutela del bene giuridico considerata dal legislatore il quale, nel preservare l'ordinamento costituzionale dello stato da aggressioni programmate mediante il ricorso agli atti di violenza descritti dall'art. 270 *sexies* cod. pen., ritiene che le esigenze della collettività possano risultare pregiudicate sin dalla mera costituzione dell'associazione descritta, che sia in grado di rendere più agevole, sicura e incentivante la realizzazione degli atti di violenza. In tal modo, inoltre, risulta rispettato il canone della necessaria offensività del fatto, che è espressa dalla finalità dell'associazione, dalle caratteristiche degli atti di violenza, dal *minimum* organizzativo che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito essere elemento necessario nella struttura del delitto.

2.2.3. Il quadro ricostruttivo deve, poi, essere completato valutando la coerenza della fattispecie normativa con il principio della personalità della responsabilità penale, il che si traduce nella definizione della nozione di partecipazione del singolo all'associazione; nozione che, attraverso le elaborazioni dell'interpretazione giurisprudenziale, è stata ricondotta all'individuazione delle condotte dimostrative del contributo materiale (e certamente non solo psichico) in grado di assicurare effettività e efficacia alla realizzazione del programma dell'associazione (Sez. 2, n. 25452 del 21/02/2017, Beniamino, Rv. 270171; Sez. 5, n. 2651 del 08/10/2015, 2016, Nasr Osama, Rv. 265925; Sez. 1, n. 22719 del 22/3/2013, Lo Turco, Rv. 256489). Se, dunque, le condotte rilevanti conducono alla figura dei reati a forma libera, esse assumono rilievo in ragione del coefficiente di idoneità causale della condotta e, quindi, del contributo alla realizzazione della finalità dell'associazione.

2.2.4. Sulla scorta di tali indicatori, che sono espressi concordemente dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, può affermarsi che i delitti associativi, e nella specie quello previsto dall'art. 270 *bis* cod. pen., sono riconosciuti dall'ordinamento giuridico come figure di reato che non si pongono in contrasto con i principi costituzionali desumibili dall'art. 25 Cost., richiedendosi per la configurabilità del delitto, e per la prova della partecipazione del singolo all'associazione, l'esistenza di elementi obiettivi in grado di dimostrare il pericolo di realizzazione di condizioni fattuali che agevolano la commissione degli atti di violenza considerati dalla norma incriminatrice; il riscontro di indici significativi

dell'effettività dell'accordo associativo – caratteristiche inerenti all'apparato organizzato, all'idoneità dei mezzi e delle persone che lo compongono, alla capacità dell'associazione di tradurre in atto i propositi di compimento degli atti di violenza -; la dimostrazione delle caratteristiche del contributo del singolo partecipe che ne attestino la funzionalità rispetto agli scopi e agli obiettivi dell'associazione.

2.3. La multiforme categoria delle associazioni composte da soggetti che perseguono la realizzazione di fini in sé illeciti, o di quelli vietati dall'ordinamento (per il ricorso a determinate categorie di atti), non consente ovviamente di delineare una struttura "tipica" dell'associazione, spettando ancora una volta all'interprete il ricondurre il fenomeno storico nella categoria giuridica verificando la sussistenza degli elementi tipizzanti. Occorre, a questo riguardo, muovere dal contenuto e dalle peculiarità dell'accordo su cui è fondata l'esistenza dell'associazione, per individuare le modalità (ove esistenti) di adesione all'associazione, le regole che disciplinano i rapporti tra gli associati, le finalità del sodalizio e i metodi, i mezzi e gli strumenti, materiali e finanziari, che il sodalizio impiega per il raggiungimento dei propri scopi.

2.4. I tratti peculiari dell'associazione denominata ISIS sono stati indicati nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 5): essi sono rappresentati in primo luogo dalla fonte costitutiva dell'associazione, avente carattere religioso, con accentuata connotazione ideologica, di tipo radicale ed estremizzante. Questi caratteri si manifestano nell'imposizione, per così dire, esterna dell'atto costitutivo dell'associazione, imposizione che è necessitata dalla concezione religiosa, con palesi tratti di fanatismo, che non tollera dissenso o indipendenza rispetto all'unico credo religioso, imponendo la soppressione fisica di tutti coloro che non aderiscono all'ideologia riconosciuta (e, in particolar modo, degli appartenenti a comunità e popoli occidentali, di fede cristiana). L'essenzialità e la genericità del programma associativo si riflette nell'attuazione dei fini perseguiti, mediante condotte violente in grado di raggiungere l'obiettivo dell'eliminazione di persone, cose e segni che si ispirano a culture e religioni diverse dall'islamismo radicale, condotte sollecitate e giustificate dal valore ideale del martirio, cui tutti gli associati sono chiamati. Quanto al profilo dell'adesione al programma dell'associazione e all'acquisizione della qualità di associato, non si richiede il ricorso a rituali o attività specificamente individuate, essendo necessaria e sufficiente la condivisione del messaggio ideologico-religioso (v. pag. 25 della sentenza impugnata); ai fini della verifica del requisito normativo, dovrà accertarsi se la trasposizione in concreto di tale adesione si colga attraverso fatti sintomatici, dotati di carattere non equivoco, causalmente efficienti nel dare corso al programma criminale dell'associazione, dimostrativi dell'esposizione a



pericolo degli interessi dello Stato e del contributo fornito dal singolo associato. Anche in relazione a quest'ultimo profilo, l'associazione in esame si contraddistingue per alcune specifiche caratteristiche del sodalizio, con riflessi immediati quanto alle modalità esecutive per la realizzazione degli obiettivi dell'associazione: non viene riprodotta, infatti, la tipologia dell'associazione strutturata in senso verticale, con capacità operativa collegata alla disponibilità finanziaria, oltre che di mezzi e strumenti comuni agli associati, che ne possono fruire secondo le regole associative. La struttura dell'associazione è invece di tipo orizzontale, a rete, del tutto elastica, capace di adattamenti resi necessari dall'operatività su territori e stati diversi tra loro, dai sistemi di controllo e contrasto del crimine dei singoli stati in cui l'associazione intende operare, dai sistemi di comunicazione e trasferimento sul territorio, in modo da sfuggire agli interventi preventivi e repressivi degli Stati che costituiscono l'obiettivo delle azioni terroristiche (caratteristiche già evidenziate in precedenti arresti di legittimità: Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253944).

2.5. Sulle caratteristiche dell'associazione in parola i ricorrenti non muovono censure agli accertamenti e alle valutazioni giuridiche compiute dalla sentenza impugnata; ritengono, invece, che sia erronea l'individuazione della qualità di associato desunta dalla sola adesione alla c.d. chiamata alla *jihad*, "con condizionamento delle forme e della struttura associativa" tanto da esaltare gli atti di violenza portati a compimento dai singoli con modalità individuali, senza connessione con qualsivoglia apparato organizzato, così mostrando lo "sbilanciamento" sulla componente psichica del delitto.

Ritiene la Corte che l'argomento centrale delle censure prospettate, abilmente desunto dalla trama argomentativa della sentenza impugnata, non corrisponde al tenore testuale della decisione e, comunque, tale argomento viene anteposto alle conseguenze che i ricorrenti intendono derivarne, con evidente inversione logica del procedimento inferenziale. Quanto al primo profilo, la sentenza segnala il collegamento tra la chiamata generalizzata alla *Jihad* e le forme di partecipazione dei singoli all'associazione, e non anche le forme e la struttura dell'associazione; di qui il successivo passaggio logico, che mette in rilievo il significato che va riconosciuto anche alle iniziative autonome dei singoli associati "che tuttavia rientrano nel piano terroristico dell'organizzazione, pronta poi a rivendicare l'atto posto in essere come eseguito da un proprio soldato, aderente al programma jhiadista ripetutamente divulgato ..." (pagg. 23-24 della sentenza).

Il dato dell'adesione all'associazione, in funzione della generalizzata chiamata alla *Jihad* che l'Isis diffonde in modo capillare con i mezzi di comunicazione più svariati, è certamente un momento di pura condivisione e





accettazione delle regole fondanti dell'associazione, ed è tale elemento a dipendere dalle forme e dalla struttura associativa dell'ISIS, e non viceversa: come sottolineato in precedenza, la struttura dell'associazione che opera in una realtà del tutto globalizzata, consente allo stesso tempo di stabilire connessioni tra coloro che aderiscono all'ISIS superando distanze geografiche e ostacoli fisici e, proprio per tale caratteristica, non impone altre formalità per la partecipazione al sodalizio se non la decisione del singolo di rispondere a quella chiamata manifestando la propria adesione alla ideologia del "Califfato". E' evidente che una siffatta adesione, da sola considerata, non può ritenersi elemento giuridicamente sufficiente per dare prova del ruolo di partecipe all'associazione terroristica (come già affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte: Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, rv. 27273; Sez. 1, n. 22719 del 22/3/2013, Lo Turco, Rv. 256489; Sez. 1, n. 30824 del 15/6/2006, Tartag, Rv. 234182; Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, Bouyahia Maher, Rv. 235289); da essa, però, si colgono le premesse che sono alla base delle determinazioni relative alle iniziative, ai programmi, alla predisposizione degli atti finalizzati a commettere atti di violenza, in modo da prendere parte al programma comune degli aderenti a quell'associazione. In altri termini, la risposta alla chiamata alla *jihad* non costituisce la prova della condotta di partecipazione, ma segna il momento in cui si instaura il legame tra il singolo e l'associazione, alla luce del quale vanno lette le condotte che il singolo pone in essere richiamandosi e utilizzando il patrimonio ideologico, culturale e di condivisione delle tecniche terroristiche, che costituisce il sostrato organizzativo dell'associazione denominata ISIS.

2.6. La sentenza impugnata ha condiviso questa ricostruzione, escludendo testualmente, con il richiamo alla motivazione dei giudici di primo grado, che "la prova della partecipazione all'organizzazione terroristica possa essere desunta dalla sola adesione psicologica o ideologica all'integralismo e al fondamentalismo islamico" (pag. 6 della sentenza). Consapevole di tale assunto, la decisione ha individuato e collegato tra loro i dati fattuali che dimostravano la realizzazione di condotte espressive dell'attività di proselitismo, propaganda e istigazione alla commissione di atti di violenza diretti nei confronti di luoghi, strutture, mezzi militari, condotte messe in atto quali strumenti per l'affermazione dello Stato islamico; la sentenza ha anche evidenziato sia l'importanza dell'utilizzo di un manuale predisposto per la preparazione al compimento di azioni terroristiche, sia la ricerca anche in rete di informazioni e materiali per la realizzazione di armi ed esplosivi rudimentali; ha inoltre sottolineato l'esistenza di dati obiettivi in grado di dimostrare il collegamento, anche operativo, tra gli imputati e altri



componenti dell'associazione terroristica operanti nell'area di combattimento dell'Isis (pag. 24 della sentenza).

Quanto al superamento del requisito strutturale dell'organizzazione di mezzi e persone, ancora una volta le censure dei ricorrenti si pongono oltre la corretta visuale dell'intero scenario in cui si collocano le condotte degli imputati: la motivazione della sentenza impugnata riconoscendo la sufficienza anche delle singole iniziative degli associati come momenti attuativi del programma dell'associazione, non ha ridotto, sino a farla svanire, la componente del programma dell'associazione, poiché quelle iniziative assumono significato penalmente rilevante nella misura in cui, come affermato dalla sentenza, "rientrano nel piano terroristico dell'organizzazione"; ossia, di quella struttura dotata di organizzazione di persone e mezzi capace di diffondere su vasta scala sia le direttive ideologiche, sia le indicazioni operative per l'attuazione delle iniziative violente che caratterizzano l'esecuzione del programma criminale, struttura che consente ai singoli aderenti all'associazione di potere fare affidamento su quei mezzi per metter in atto le condotte necessarie, sin dalle fasi della programmazione e della predisposizione, per il raggiungimento degli obiettivi di matrice terroristica. Ancora una volta, l' assoluta peculiarità dell'associazione terroristica denominata Isis riflette questo suo carattere sulle manifestazioni indicative dell' "effettivo inserimento" dei singoli partecipi nella struttura organizzata: per le ricordate caratteristiche di globalizzazione dell'azione terroristica, resa possibile dalla dimensione internazionale del fenomeno e dal ricorso agli strumenti di comunicazione e diffusione dei messaggi e delle direttive dell'associazione, anche il dato dell'inserimento nella struttura si atteggia in modo assolutamente diverso dalle categorie tradizionali della partecipazione alle associazioni tradizionalmente conosciute. Non è di certo necessario e indispensabile il contatto diretto tra i vertici (promotori, dirigenti, organizzatori) dell'associazione e i singoli aderenti, né può ipotizzarsi che per ciascun associato siano preventivabili e individuabili ruoli e incarichi, così come l'affidamento di compiti predeterminati a livello apicale; l' "effettivo inserimento" potrà essere logicamente desunto dalle condotte poste in essere dal singolo di cui risulti certa l'adesione al programma dell'associazione.

Tale configurazione dell'associazione non rappresenta una deviazione dalla struttura del fatto tipico individuata dal legislatore, ma è stata già da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità in una decisione (Sez. 5, n. 31389 del 11/06/2008, Bouyahia, Rv. 241175) che i ricorrenti invocano come precedente rispetto al quale la sentenza impugnata si porrebbe in insanabile contrasto; in realtà, in quella occasione la Corte di cassazione ha affermato che «il delitto di partecipazione a un'associazione con finalità di terrorismo anche

internazionale (o di eversione dell'ordine democratico), di cui all'art. 270 *bis* c.p. è certamente integrato, in presenza di una struttura organizzata sia pure in modo rudimentale, da una condotta di adesione ideologica che si sostanzia in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, che si abbia l'inizio di materiale esecuzione del programma criminale (ASN 200624994- RV 234345). Quel che occorre (e basta) dunque è l'esistenza di una struttura organizzativa, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile - come si diceva - l'attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati, alla cui realizzazione è finalizzata la costituzione dell'associazione (ASN 200734989-RV 237630). Ma l'esigenza della sussistenza di tale "struttura" non deve trarre in inganno o rinviare, quasi per inerzia, a schemi organizzativi già "collaudati" in giurisprudenza, essendo evidente che anche diversi modelli di aggregazione e operatività tra sodali possono integrare quel *minimum* organizzativo, indispensabile perché di reato associativo possa parlarsi. L'esperienza di questi anni, invero, ha posto gli inquirenti e i giudicanti, specie per quel che riguarda le *societates* di matrice islamica, di fronte a strutture "cellulari", caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizione dunque di operare anche contemporaneamente in più Stati ovvero anche in tempi diversi e con contatti (fisici, telefonici o comunque a distanza) tra gli adepti, anche connotati da marcata sporadicità. Ciò non di meno lo schema normativo di cui all'art. 270 *bis* c.p. deve ritenersi soddisfatto, in quanto, come per qualsiasi altro reato associativo, condizioni necessarie e sufficienti sono il numero delle persone, lo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti (ovviamente, di natura terroristica) e un "nocciolo" di struttura organizzativa. Le persone possono anche essere arruolate di volta in volta, con una sorta di adesione *in progress*, ma, ciò non di meno, esse entrano a far parte di una struttura associativa saldamente costituita (anche per il solido legame ideologico-religioso che la connota e ne costituisce, a un tempo, finalità e ragion d'essere). Insomma: l'organizzazione terroristica transnazionale va pensata, più che come una struttura statica, come una "rete", in grado di mettere in relazione persone assimilate da un comune progetto politico-criminale, che funge da catalizzatore dell'*affectio societatis* e costituisce lo scopo sociale del sodalizio».

2.7. Anche in relazione a questo specifico profilo, i ricorrenti ignorano le indicazioni offerte dalla motivazione della sentenza, che ha esposto in dettaglio le iniziative concrete e specifiche messe in atto dagli imputati, a partire dalla ripetuta ricerca di informazioni e suggerimenti sulla realizzazione di armi e

bombe, evidentemente da utilizzare per attacchi violenti, sino alla diffusione attraverso la rete, di minacce dirette verso la popolazione italiana, attraverso immagini e comunicati, proclamati in tre diverse lingue (così da assicurare una diffusione quanto più capillare dei messaggi) con l'evidente fine "di alimentare (...) un opprimente clima di costante timore nei cittadini per la preoccupazione di poter costituire un bersaglio di imprevedibili attentati" (pag. 26 della sentenza): si tratta di uno degli obiettivi tipizzanti delle associazioni terroristiche, che mirano ad imporre una "strategia della tensione" volta a disarticolare e annientare le regole del vivere ordinario con restrizione degli spazi di libertà e di aggregazione. Nella stessa direzione si pongono, poi, le attività di reclutamento di altri individui di fede musulmana quali combattenti per l'associazione in territorio siriano, la programmazione ripetuta di attacchi (diretti verso appartenenti alle forze dell'ordine, infrastrutture pubbliche, siti militari), il programma operativo di raggiungimento del territorio siriano, dopo l'esecuzione dei programmati attentati in Italia ovvero per stabilire contatti con esponenti dell'associazione nei territori ove l'Isis esercita il suo predominio. Si tratta di condotte che sono in grado di garantire una maggiore e significativa diffusione del programma dell'associazione, predispongono gli strumenti per l'esecuzione di attentati e, al contempo, raggiungono uno degli obiettivi dell'azione terroristica volta a diffondere sentimenti di paura e timore nella popolazione civile nella prospettiva di imminenti attacchi terroristici, in totale sintonia con le finalità dell'associazione.

2.8. Neppure gli argomenti addotti con i motivi nuovi depositati dalla difesa risultano fondati.

In primo luogo, la difesa ribadisce l'assunto secondo il quale la Corte d'assise d'appello avrebbe affermato la responsabilità degli imputati facendo leva sul mero dato dell'adesione psicologica come dimostrativo dell'assunzione della qualifica di partecipi. Premesso che la sentenza, come su evidenziato, non si è affatto pronunciata sul profilo della responsabilità degli imputati, desumendo la prova della condotta di partecipazione dal solo dato dell'adesione alla jihad da parte degli imputati (v. supra § 2.6.), va altresì aggiunto che la recentissima sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, rv. 272731) che la difesa richiama, nel precisare che non può ritenersi sufficiente quale dato probatorio della partecipazione ad associazioni terroristiche quello dell'adesione alla "chiamata" sollecitata dall'associazione, dovendosi accompagnare quel dato alla conoscenza "anche solo indiretta, mediata, riflessa" da parte dell'associazione della messa a disposizione del partecipe, ha altresì precisato che «non occorre uno stabile inserimento nell'apparato dell'associazione, né l'attribuzione di specifiche funzioni: per



partecipare e rafforzare una siffatta associazione è sufficiente che il partecipe si metta 'a disposizione' della "rete" per attuare il disegno terroristico, che questa sappia dei progetti criminosi», conoscenza che può essere desunta ove «siano individuabili in concreto contatti con associazioni criminose terroristiche internazionali e se tali contatti costituiscano espressione della concretizzazione del proposito del singolo di attuare azioni delittuose strumentali al perseguimento del programma del gruppo internazionale». La sentenza ha dato conto, come si apprezza dalla lettura della motivazione (v. pagg. 15-19), dei contatti effettivi che gli imputati (e in particolare il <sup>(omissis)</sup>) avevano avuto con esponenti islamici, alcuni di stanza a <sup>(omissis)</sup> (quartiere generale dello stato islamico), contatti avviati prima e poi proseguiti durante il viaggio effettuato dal <sup>(omissis)</sup> verso la Tunisia, paese d'origine ove aveva avuto modo anche di raggiungere <sup>(omissis)</sup>, teatro di un sanguinoso attentato avvenuto il 26 giugno 2015 per il quale l'imputato aveva condiviso sul *social network Facebook* un post inneggiante all'autore dell'attentato in territorio tunisino. Ulteriori contatti erano stati stabiliti dal <sup>(omissis)</sup> con altri cittadini tunisini, contatti caratterizzati da estrema cautela nel linguaggio e dal riferimento al rango degli interlocutori, certamente esponenti di rilievo dell'organizzazione cui l'imputato si rivolgeva per avere indicazioni sulle tecniche per raggiungere il territorio siriano.

Quanto, poi, all'ipotizzata necessità della subordinazione del contributo del partecipe alle attività di chi ricopre il ruolo di organizzatore nell'ambito dell'associazione (requisito non considerato dalla sentenza impugnata e non accertato in fatto), essa viene desunta da una decisione della Corte di legittimità (Sez. 3, n. 4680 del 29/10/2014, dep. 2015, Licata) che non concerne la fattispecie in esame e che, ad ogni modo, si è soffermata sulla distinzione delle figure dell'organizzatore e del promotore, ai fini che rilevavano in quella decisione (ossia, la dedotta violazione della corrispondenza tra il contenuto della contestazione e l'affermazione di condanna pronunciata) senza che in alcun passo della decisione si sia affermato il principio che la difesa intende far esprimere alla Corte di cassazione.

Infine, per ciò che concerne la dedotta carenza motivazionale in ordine al profilo dell'idoneità dell'apparato "cellulare" formato dagli imputati nel portare a compimento atti con finalità di terrorismo, si tratta di motivo (al limite dell'inammissibilità, non avendo formato oggetto di censura con il ricorso tale specifico aspetto della struttura associativa) che è smentito dalle considerazioni in fatto (non manifestamente illogiche, né arbitrarie) della sentenza impugnata relative alle manifestazioni concrete desumibili sia dalle conversazioni intercettate, sia dai fatti storici appresi che hanno dimostrato, ad esempio, la particolare abilità nell'uso di mezzi di comunicazione per realizzare la diffusione

di messaggi e proclami in grado di provocare allarme e terrore nella popolazione (effetto raggiunto come dimostrato dal contenuto di articoli giornalistici e televisivi e dalle iniziative di cittadini comuni, che si erano adoperati per fornire indicazioni agli investigatori e alle forze dell'ordine per identificare i titolari delle utenze della rete che avevano concepito pubblicato i *post* ed i messaggi intimidatori: v. pag. 27 della sentenza).

3.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

3.2. I ricorrenti censurano la motivazione della sentenza impugnata che ha indicato il dato dell'esser entrati in possesso di un manuale "operativo" come significativo di attività prodromica e preparatoria rispetto alle condotte violente, in quanto capace di realizzare gli atti terroristici, mentre si tratterebbe di atto individuale inidoneo a quello scopo; allo stesso modo, le indicazioni su ipotizzate condotte di proselitismo e reclutamento, in difetto di riscontrate attività di addestramento, resterebbero ininfluenti rispetto alla prova del supporto fornito dagli imputati all'attività dell'associazione.

3.3. Anche in quest'ambito, i ricorrenti isolano l'aspetto dell'uso del manuale dal contesto complessivo in cui si inserisce quel dato, espressivo della ricerca di uno degli strumenti necessari per dare corso alla programmazione dell'attività con finalità terroristiche; la sentenza lo ha indicato come primo approccio per "uniformare la propria condotta a quella che detto manuale suggerisce come ottimale per chi si prepari al compimento di azioni terroristiche" (pag. 24 della sentenza), cui avrebbero fatto seguito le attività di proselitismo e reclutamento, l'individuazione di obiettivi da attaccare, l'acquisizione di notizie e informazioni sulla fabbricazione di esplosivi e sull'acquisto di armi, la ricerca di contatti con esponenti terroristici di stanza nel quartiere generale dello Stato islamico.

3.4. Quanto alla censura sulla rilevanza dell'attività di proselitismo e reclutamento, si tratta di censure che attengono al merito della valutazione delle condotte descritte, che la sentenza ha ricondotto all'obiettivo finale di invio del soggetto da reclutare nei territori controllati dall'Isis per sicure attività di addestramento (pag. 29 della sentenza).

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui riconosce la condotta partecipativa degli imputati "al di fuori di uno stretto legame organico con l'associazione terroristica", pur utilizzando gli imputati mezzi propri e non della struttura associativa nel porre in essere condotte che potrebbero al più integrare differenti ipotesi di reato; l'aver svincolato l'esecuzione degli atti di violenza dalla programmazione e al di fuori dal programma unitario renderebbe manifestamente illogica la motivazione della sentenza.

L'extrapolazione delle espressioni tratte dalla motivazione della sentenza è anche in questo caso fuorviante e tradisce il contesto complessivo della decisione; la sentenza impugnata (v. in particolare pag. 27), dopo avere dato conto della corrispondenza della diffusione di messaggi di minaccia e di intimidazione, effettuata ripetutamente dagli imputati attraverso la rete Internet, ad una delle prerogative dell'associazione terroristica (ossia, quella di provocare attraverso quegli strumenti di comunicazione una costante pressione psicologica su intere comunità e sugli Stati, "imponendo ai Paesi sotto minaccia un massiccio e logorante impegno nelle investigazioni e nella predisposizione di forze dell'ordine"), ha osservato che altro strumento di pressione e minaccia utilizzato dall'associazione era quello rivolto ad istigare i singoli aderenti "al compimento di azioni che, in quanto prive di programmazione e compiute al di fuori di un programma unitario, possono (...) difficilmente essere previste e sventate". Dunque, le caratteristiche evocate dai ricorrenti e censurate come indici di contraddittorietà e manifesta illogicità, si collocano al contrario proprio nella linea di continuità con il diretto collegamento con la struttura organizzata dell'associazione che, per le specifiche finalità terroristiche, si avvale di peculiari strategie operative, tra cui quelle che sostengono e incitano le iniziative individuali, per gli effetti di destabilizzazione che esse possano raggiungere (fornendo al "nemico" una rappresentazione di totale imprevedibilità delle azioni di attacco, che aumentano in misura esponenziale la pressione psicologica che l'associazione intende esercitare per aggredire e demolire le strutture democratiche che governo gli Stati bersaglio).

Pertanto, quelle che i ricorrenti ritengono iniziative di singoli, che si realizzano in assenza di qualsivoglia programmazione e con mezzi diversi da quelli della struttura organizzata, rappresentano invece le condotte tipiche prese in considerazione dalla struttura organizzata che, nella programmazione di una serie indeterminata e non preventivata di attacchi rivolti indiscriminatamente all'indirizzo di paesi, aree geografiche e specifiche località che assumono un elevato valore simbolico, trova il tratto caratterizzante di quell'associazione terroristica.

5.1. Il quarto motivo del ricorso proposto dall'imputato <sup>(omissis)</sup> non è fondato.

Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico del contestato delitto sarebbe contraddittoria e illogica, poiché avrebbe desunto la prova del dolo specifico richiesto dalla norma dell'art. 270 *bis* cod. pen., dall'avvenuto giuramento di fedeltà al Califfato da parte del <sup>(omissis)</sup> fatto che nella stessa imputazione vien posto prima e all'esterno rispetto alla condotta di reato contestata, sicché il dolo

specifico individuato ricadrebbe su un fatto non qualificabile come penalmente rilevante.

5.2. La prospettazione del ricorrente non è condivisibile, sia perché svaluta la valenza sintomatica del fatto e ignora l'indicazione di ulteriori dati significativi della direzione della volontà dell'imputato, sia perché sembra confondere l'oggetto del dolo con l'individuazione degli elementi fattuali da cui può desumersi la prova dell'elemento psicologico del delitto.

5.3. La sentenza della Corte d'assise di appello ha trattato l'argomento della rilevanza del giuramento di fedeltà al "Califfato" da parte del <sup>(omissis)</sup> in relazione al motivo di appello che deduceva la nullità del decreto di citazione a giudizio, per indeterminatezza del capo d'imputazione, quanto all'omessa specificazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe avvenuto il giuramento. Nel motivare l'infondatezza del motivo d'impugnazione, la sentenza ha osservato che la rilevanza della circostanza storica, quale elemento dell'imputazione ("che da sola non costituisce certo la contestazione di una attività partecipativa ad opera del <sup>(omissis)</sup> : pag. 25 della sentenza), doveva essere correlata alla "pubblicazione in rete da parte [dell'imputato] del bigliettino manoscritto contenente la formula sacramentale del giuramento di fedeltà all'autoproclamato califfo dello stato islamico <sup>(omissis)</sup> notissimo terrorista iracheno, ed ai principi da lui propugnati" (<sup>(omissis)</sup>). Risulta, così, evidente l'incongruenza del motivo di ricorso, che fa leva sul dato cronologico dell'antiorità del prestato giuramento rispetto alle condotte di partecipazione oggetto dell'imputazione; il giuramento in questione, pacifica espressione di una totale condivisione delle finalità terroristiche dell'associazione cui si presta fedeltà con implicita messa a disposizione da parte di chi abbia prestato il giuramento, rileva quale dato sintomatico del dolo che sorreggeva le condotte dell'imputato che ha utilizzato quel giuramento come strumento di diffusione delle finalità perseguite dall'associazione, anche dopo aver prestato il giuramento (e, dunque, nel periodo oggetto di contestazione), inserendolo più volte nei messaggi e nelle immagini che immetteva nella rete, con l'obiettivo di rendere evidenti gli scopi delle azioni violente che intendeva porre in essere per affermare la supremazia dello stato islamico.

5.4. Per altro verso, è pacifico che la dimostrazione dell'esistenza dell'elemento psicologico del dolo, in quanto inerente ad un atteggiamento della psiche individuale, non può formare oggetto di prova diretta ma richiede la «ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità in relazione all'evento penalmente rilevante, in base ad elementi di sicuro valore sintomatico» (Sez. 6, n. 16465 del 06/04/2011, Serena Monghini, Rv. 250007), circostanze che si collocano anche



all'esterno rispetto al fatto di reato, pur in senso cronologico (potendo assumere rilievo sia le condotte che abbiano preceduto l'esecuzione del delitto, sia quelle relative all'atteggiamento successivo alla commissione del fatto, nella misura in cui traducano la componente soggettiva).

5.5. Inoltre, e a definitiva confutazione della fondatezza del motivo di ricorso, è certo che la sentenza ha fatto riferimento ad una serie di indici significativi che attestavano quale fosse la direzione della volontà dell'imputato (così come del correo): l'uso degli *account* nella rete Internet, con immediata sostituzione degli *account* bloccati dai gestori dei siti, per propagandare i messaggi con la duplice finalità di intimorire la popolazione e di operare proselitismo tra i musulmani; il ricorso a lingue diverse (italiano, inglese, arabo) nella pubblicazione dei messaggi, per assicurarne la massima diffusione; l'utilizzo del manuale operativo che doveva guidare le azioni degli appartenenti all'Isis; le cautele adottate da entrambi gli imputati, nell'uso dei mezzi di comunicazione e nell'accesso alla rete, per garantirsi l'anonimato, cautela espressa in modo significativo dal ricorso a specifici browser (TOR) consigliati dal manuale operativo, dal contestuale uso di profili reali per ricerche a contenuto neutro, dalla creazione di falsi profili per l'accesso ai siti jihadisti; l'installazione sui dispositivi di applicazioni in grado di cancellare le informazioni relative al traffico e agli accessi eseguiti. Il complesso di questi dati fattuali ha fornito ai giudici di merito una valida base logica per desumere, da quelle circostanze e dalle iniziative adottate dagli imputati, la consapevolezza dei prevenuti nell'agire per assicurare all'associazione cui avevano preso parte un contributo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi terroristici del sodalizio.

6. Anche il quarto motivo del ricorso proposto dall'imputato <sup>(omissis)</sup> non è fondato.

Le censure mosse alla decisione sottolineano la carenza dell'apparato motivazionale, che si sarebbe limitato a fondare il giudizio sulla sussistenza del dolo specifico richiamando le considerazioni svolte con riguardo alla posizione del coimputato <sup>(omissis)</sup>

Anche in questo ambito, il ricorso isola l'analisi della decisione impugnata, omettendo di procedere ad una lettura complessiva del testo che, invece, offre elementi utili e specifici per delineare anche in capo all'imputato <sup>(omissis)</sup> la sussistenza del dolo specifico che accompagnava le condotte. Particolarmente significative le vicende relative alle attività di proselitismo condotte dall'imputato, di cui dà conto la decisione impugnata (pagg. 28-29) così come quelle relative all'individuazione dei potenziali obiettivi di attacchi terroristici, con particolare riguardo alla programmazione dell'attacco alla base <sup>(omissis)</sup> rispetto alla quale l'imputato aveva dimostrato la disponibilità a eseguire sopralluoghi

chiedendo ad un suo conoscente che effettuava consegne di materiali nella base militare, di sostituirlo in alcune occasioni per poter accedere senza destare sospetti (pag. 12); l'imputato aveva anche prospettato, in ragione delle difficoltà esecutive di quell'attacco e del pericolo di essere scoperti o tratti in arresto, alternative concrete al piano terroristico, individuando altri obiettivi da aggredire (pag. 13); il (omissis) aveva anche dato dimostrazione di aver individuato possibili luoghi ove acquistare armi ad aria compressa, utili per l'addestramento come indicato nel manuale operativo cui faceva costante riferimento; infine, aveva ripetutamente discusso delle modalità da seguire per preparare il viaggio verso il territorio siriano, adottando specifiche cautele per non destare sospetti sull'acquisto, ad esempio, di solo biglietti di andata verso quelle aree.

7. Sulla scorta delle considerazioni svolte nell'esame del primo e del secondo motivo di ricorso, comuni ad entrambi i ricorsi, e verificata l'assenza di potenziali contrasti interpretativi con precedenti decisioni emesse dalla Corte di cassazione, va esclusa la necessità sollecitata dai ricorrenti, di investire le Sezioni unite di questa Corte in ordine all'interpretazione della nozione di partecipazione all'associazione di cui all'art. 270 bis cod. pen.

8. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27/4/2018

Il Consigliere estensore

Sergio Di Paola

Il Presidente

Mirella Cervadoro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 08 AGO, 2018  
Il Cancelliere



IL CANCELLIERE  
Massimo PASSERINI